

**COMUNE DI GRUMO NEVANO**  
**(Provincia di Napoli)**

COPIA/~~ORIGINALE~~ DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 166

Categoria I Classe V

---

**OGGETTO: Centrale unica di committenza per l'espletamento dei procedimenti di gara per conto delle Pubbliche Amministrazioni. Adesione all'accordo consortile ai sensi e per gli effetti degli artt. 3 e 33 del D. lgs. 12.4.2006, n. 163 e ss.mm.ii.**

---

L'anno 2014 il giorno 11 del mese di **novembre** alle ore 17,00 nel Comune suddetto e nella Casa comunale.

A seguito di regolare avviso si è riunita la Giunta comunale, con l'intervento dei signori:

componenti	P	A	componenti	P	A
1. <b>Vincenzo Brasiello – SINDACO</b>	X		4. <b>Valeria Serafino</b>	X	
2. <b>Michele Sanseverino</b>	X		5. <b>Giuseppe Amoruso</b>	X	
3. <b>Angelo Cimmino</b>	X		6. <b>Luisa Tessitore</b>	X	

Riconosciuta legale l'adunanza, il Sindaco Ing. **VINCENZO BRASIELLO** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, alla quale assiste il Segretario comunale dott.ssa VANIA DE COCCO:

LA GIUNTA

Vista l'allegata proposta deliberativa relativa all'oggetto;

Acquisito sulla stessa il parere di regolarità tecnica, reso a norma dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Ritenutala meritevole di approvazione;

A voti unanimi e palesi:

D E L I B E R A

di approvare l'allegata proposta relativa all'oggetto dando atto che, per l'effetto, il dispositivo della medesima è da intendersi qui integralmente riportato e trascritto.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

Proponente: Sindaco

**Centrale unica di committenza per l'espletamento dei procedimenti di gara per conto delle Pubbliche Amministrazioni. Adesione all'accordo consortile ai sensi e per gli effetti degli artt. art.3 e 33 del D.lgs. 12/4/2006, n. 163 e ss.mm.ii.**

Richiamati:

- il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e, in particolare, comma 3-bis dell'art. 33 "Appalti pubblici e accordi quadro stipulati da centrali di committenza";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2010, n. 207, relativo al regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
- la Direttiva 2014/24/UE sugli appalti pubblici (Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 28 marzo 2014) che abroga la direttiva 004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi.
- il Decreto-Legge 24 aprile 2014, n. 66, cosiddetto "Irpef-Spending review", recante Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale (GU Serie Generale n. 95 del 24.4.2014), convertito con modificazioni dalla L. n° 89 del 23.06.2014;

Evidenziato che:

- la disposizione dell'art. 33 comma 3-bis, citato, deve essere applicata come procedura ordinaria non prevedendo deroghe per importi ridotti e/o per tipologia e/o in presenza di ragioni di urgenza, (ex multis: Delibera della Corte dei Conti n. 271/2012/SRCPIE/PAR);
- in caso di inadempienza, gli acquisti e gli appalti effettuati direttamente dai singoli comuni sono illegittimi;
- Ai sensi dell'art. 2 comma 1 punti 14 e 15 della nuova Direttiva Appalti 2014/24/UE rientrano nelle "attività di centralizzazione delle committenze", *le attività svolte su base permanente, in una delle seguenti forme: a) l'acquisizione di forniture e/o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici; b) l'aggiudicazione di appalti o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici;* mentre costituiscono "attività di committenza ausiliarie" *le attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti: a) infrastrutture tecniche che consentano alle amministrazioni aggiudicatrici di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi; b) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto; c) preparazione e gestione delle procedure di appalto in nome e per conto dell'amministrazione aggiudicatrice interessata;*
- Ai sensi dell'art. 2 comma 1 punto 16 della citata Direttiva Appalti 2014/24/UE è "centrale di committenza" *un'amministrazione aggiudicatrice che fornisce attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie;*

Considerato che:

- Che l'art. 9 comma 4 del D.L. n° 66/2014, convertito in legge n° 89/2014, prevede che i comuni non capoluogo di provincia costituiscono un apposito accordo consortile tra i comuni, avvalendosi dei competenti uffici tecnici, ricorrendo ad un soggetto aggregatore;
- il ricorso a tale modulo organizzativo comporterebbe importanti vantaggi anche per quanto concerne: la specializzazione delle risorse professionali presenti nei rispettivi uffici tecnici comunali; l'uniformità nell'applicazione della normativa vigente per il conseguimento della semplificazione delle procedure e l'ottimizzazione dei tempi di espletamento delle gare; l'integrazione, l'ottimizzazione e l'economicità delle procedure di gara;

Rilevato che:

- il suddetto accordo consortile consente di poter avviare validamente tutte le gare per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture senza oneri a carico delle amministrazioni aderenti;
- tale accordo, nel contempo, lascia alle singole amministrazioni aderenti il pieno controllo in tutte le fasi di programmazione, gestione e monitoraggio degli appalti, svolgendo la Centrale le attività e i compiti secondo la gradualità che ciascun aderente intende conferire a seconda del bando e in base alle proprie esigenze e indirizzi strategici, in un contesto di valorizzazione del principio costituzionale dell'autonomia locale;
- eventuali finanziamenti sui bandi per i servizi associati potranno essere utilizzati secondo le normative vigenti dagli enti aderenti alla centrale di committenza nell'ambito di gestioni associate o di altri accordi di livello territoriale;

Considerato che,

- a seguito di intercorse consultazioni tra le amministrazioni comunali di Frattamaggiore, Crispano e Grumo Nevano, si è addivenuti alla conclusione di istituire la centrale di committenza consortile tra i suddetti comuni, con Frattamaggiore quale comune capofila della centrale stessa;
- il Comune di Frattamaggiore con deliberazione di Giunta comunale n. 91 del 10.07.2014 ha proceduto ad istituire la Centrale unica di committenza tra i comuni di Frattamaggiore, Crispano e Grumo Nevano, per le finalità dell'art. 33 comma 3 bis del D.Lgs 163/2006, , individuando sin d'ora il comune di Frattamaggiore come capofila e riservandosi con successivo provvedimento, dopo aver ottenuto la formale adesione delle amministrazioni comunali di Grumo Nevano e Crispano, di approvare apposita convenzione che regoli i termini e le condizioni dell'accordo;

Ritenuto:

- pertanto, di aderire al citato accordo consortile tra questo comune, il comune di Frattamaggiore ed il comune di Crispano, individuando sin d'ora il comune di Frattamaggiore come capofila;

Visti il vigente Statuto comunale e il d.lgs. 267/2000.

Visto l'art. 33 comma 3 bis del D.Lgs n. 163/2006.

Visto l'art. 9 comma 4 del D.L. n. 66/2014, convertito in legge n. 89/2014;

Tanto premesso


#### PROPONE

- 1) di aderire all'accordo consortile tra i comuni di Frattamaggiore, Crispano e Grumo Nevano, per la costituzione della Centrale unica di committenza tra i comuni di Frattamaggiore, Crispano e Grumo Nevano, per le finalità dell'art. 33 comma 3 bis del D.Lgs 163/2006, individuando sin d'ora il comune di Frattamaggiore come capofila;
- 2) di riservarsi con successivo provvedimento, di approvare l'apposita convenzione che regolerà i termini e le condizioni dell'accordo, che sarà proposta dal Comune di Frattamaggiore;
- 3) di impegnarsi a promuovere la conoscenza di tale adesione agli operatori economici nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento e libertà di concorrenza;
- 4) di dare mandato ai signori Funzionari Responsabili dei Servizi di questo Comune di adottare ogni atto di propria competenza connesso e conseguente alla presente deliberazione.

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica e di correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 49 del TUEL 267/2000 e si omette il parere di regolarità contabile in quanto la presente non comporta spese.

Addi 11-11-2014

IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO

p.e.  Salvatore Di Gioglio

Del che si è redatto il presente verbale che, approvato, viene così sottoscritto:

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to Ing. Vincenzo Brasiello

f.to dott.ssa Vania De Cocco

---

PER COPIA CONFORME: 13/11/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott.ssa Vania De Cocco



---

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio:

A T T E S T A

- Che la presente deliberazione:

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, viene pubblicata all'albo pretorio on line di questo Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 13/11/2014

viene comunicata con lettera prot. n. 734/EM in data 13/11/2014 ai Signori Capigruppo consiliari così come prescritto dall'art. 125 del D. Lgs. n. 267/2000.

- Che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il \_\_/11/2014

non essendo soggetta a controllo ed essendo decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, del D. Lgs. n. 267/2000);

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

f.to dott.ssa Vania De Cocco